



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 febbraio 2009 (12.02)
(OR. fr, nl)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0247 (COD)**

**5905/09
ADD 1 REV 2**

**CODEC 103
TELECOM 10
MI 31
COMPET 47
CONSOM 15**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica **[prima lettura]**

- Adozione **(pc+d)**
- a) della posizione comune
- b) della motivazione del Consiglio
- Dichiarazione delle delegazioni svedese e del Regno Unito
- Dichiarazione della delegazione olandese
- Dichiarazione della Commissione

DICHIARAZIONE DEI GOVERNI SVEDESE E DEL REGNO UNITO

**SULLA DIRETTIVA LEGIFERARE MEGLIO, REVISIONE DEL QUADRO
NORMATIVO IN MATERIA DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

"I Ministri svedese e del Regno Unito si sono astenuti in occasione della votazione tenutasi in sede di Consiglio il 27 novembre 2008 sulla direttiva "Legiferare meglio" per consentire il passaggio alla seconda lettura del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche. Abbiamo risposto positivamente alla recente lettera dei relatori del Parlamento europeo e dei presidenti delle

commissioni, con cui chiedevano a tutti i Ministri di consentire loro di avviare i dibattiti con la presidenza e la Commissione. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con le presidenze francese e ceca.

Entrambi i governi continuano tuttavia a nutrire notevoli preoccupazioni in merito agli attuali testi del Consiglio e cercheranno di conseguire miglioramenti nei seguenti settori:

- nella gestione dello spettro da parte degli Stati membri per seguire i principi della neutralità tecnologica e dei servizi e non essere condizionati dando preminenza giuridica alla normativa dell'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) in materia di radiocomunicazioni nel diritto europeo (articolo 9 della direttiva quadro);
- nello scambio di spettro radio per prevedere maggiore flessibilità per quanto riguarda il processo di doppia notifica consentendo agli Stati membri un margine discrezionale nell'imporre obblighi di notifica agli operatori di mercato conformemente agli impegni di riduzione degli oneri normativi (articolo 9 ter della direttiva quadro);
- nell'autorizzazione generale dello spettro, in quanto temiamo che il testo attuale abbia reso più complesso per gli Stati membri (e non più semplice come previsto dalla proposta della Commissione) il rilascio delle autorizzazioni generali rispetto alle licenze individuali laddove ciò sia più efficace (articolo 5 della direttiva autorizzazioni);
- nei principi dell'attività di regolamentazione degli investimenti nelle reti di accesso di prossima generazione che rispecchiano la necessità di una redditività dell'investimento, ma sono guidati da principi di concorrenza e prevedono obblighi di un accesso equo (articoli 8 e 13 della direttiva quadro e direttiva accesso);
- la separazione funzionale è mantenuta come rimedio da poter introdurre sui mercati nazionali qualora gli Stati membri ritengano che sia la soluzione più opportuna, senza ostacoli inadeguati o termini troppo lunghi che ne limitino l'applicazione (articolo 13 bis della direttiva accesso).

Continuiamo inoltre a ritenere che sia importante approfondire le due seguenti questioni per rafforzare il mercato interno e armonizzare l'attuazione del quadro normativo.

- Autorità nazionali di regolamentazione indipendenti (ANR), lontane dalle pressioni politiche quotidiane e dagli operatori di mercato. Auspichiamo una parità rispetto al testo sull'energia già approvato dal Parlamento europeo, dalla Commissione e da tutti gli Stati membri (articolo 3 della direttiva quadro);
- Estensione del diritto di veto della Commissione per includere soluzioni nel contesto del mercato, sulla base delle raccomandazioni formulate dall'organo consultivo, che sfoci in una decisione della Commissione (giuridicamente vincolante) anziché in un parere della Commissione. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre essere tenute a conformarsi a tali raccomandazioni o ad illustrare pubblicamente i motivi per cui se ne discostano (articolo 7 della direttiva quadro)."

Dichiarazione di voto dei Paesi Bassi

I Paesi Bassi esprimono grande perplessità circa il ruolo centrale della Commissione europea nella regolamentazione dei mercati delle telecomunicazioni. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero disporre di un maggior margine di manovra per tener conto di specifiche situazioni di mercato e al riguardo non dovrebbero poter essere sostituite dalla Commissione.

I Paesi Bassi esprimono una preferenza per una procedura di regolamentazione nell'ambito della comitatologia per la definizione dell'elenco dei mercati rilevanti (articolo 15 della direttiva quadro).

I Paesi Bassi annettono altresì grande importanza ad una buona cooperazione con gli altri Stati membri e riconoscono quanto sia importante raggiungere un accordo politico. Tenuto conto di tutti questi elementi, i Paesi Bassi si astengono pertanto dalla votazione.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione ha preso atto delle posizioni comuni del Consiglio che modificano le proposte della Commissione relative al riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (le proposte di direttive "Legiferare meglio" e "Diritti dei cittadini " e di regolamento che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche).

La Commissione prende atto in particolare che le posizioni comuni del Consiglio si discostano sostanzialmente dalle posizioni adottate dalla Commissione e dal Parlamento europeo, particolarmente per quanto riguarda i meccanismi del mercato interno, segnatamente per garantire soluzioni normative coerenti, la soluzione supplementare relativa alla separazione funzionale, la politica dello spettro e l'istituzione di un organismo di regolamentazione. Riguardo a quest'ultimo, la Commissione è soprattutto preoccupata che la posizione del Consiglio sollevi questioni istituzionali costituenti un importante ostacolo ad una composizione soddisfacente.

La Commissione rileva inoltre che le posizioni comuni del Consiglio divergono dalle posizioni della Commissione e del Parlamento europeo per varie questioni supplementari comprese in entrambe le proposte di direttiva che modificano il quadro normativo. La Commissione è tuttavia del parere che le divergenze esistenti quanto alla proposta di direttiva "Diritti dei cittadini" non abbiano la stessa portata di quelle relative alla proposta di direttiva "Legiferare meglio" e alla proposta di regolamento che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche.

In tale contesto, la Commissione desidera ribadire la posizione da essa espressa nelle proposte modificate COM(2008) 720, 723 e 724 che costituisce un notevole passo avanti verso una posizione convergente delle tre istituzioni."
